

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ATTIVITÀ CONNESSE PER IL BIENNIO 2026-2027 CON FACOLTÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER UN ANNO ALLE AZIENDE ASSOCIATE A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA

LOTTO 2 – CIG B80A7B5963

SCRITTURA PRIVATA

Tra

Confservizi CISPEL Lombardia, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q7, C.F. e P.IVA 04602330153, in persona del Direttore Generale, Giuseppe Viola nato a Magenta il 15.01.1967, delegato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 25.02.2025 e domiciliato ai fini del presente atto presso la stessa sede legale dell'Associazione, di seguito denominata anche solo per brevità "Confservizi Lombardia" o "Stazione Appaltante",

e

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Comifar Distribuzione S.p.A. (in qualità di mandataria), C.F.00165110248 e P. IVA 10406510155, con sede legale in Novate Milanese (MI), in Via Fratelli di Dio n. 2 e da Q Farma SpA (in qualità di mandante), C.F./P. IVA 04616560985, con sede legale in Brescia (BS), in Via Achille Grandi n. 18 e da FarmAlvarion Srl (in qualità di mandante), C.F/P.IVA 03279221208, con sede legale in Bentivoglio (BO), Interporto in Blocco, costituito con atto notarile n. rep. 4227 del 27/11/2025, registrato a Monza il 03/12/2025 (serie 1T n. 47468), notaio Luciana Eliana Marvulli, in persona del Dott. Lorenzo Clerici nato a Como (CO) il 10/06/1972, in qualità di Group Customers & Channels, e della Dott.ssa Valeria Corrao nata a Roma (RM) il 18/07/1973, in qualità di Procuratore, della Comifar Distribuzione S.p.A., e domiciliati ai fini del presente atto presso la stessa sede legale della società, (di seguito anche "Appaltatore"),

premesso che

- a) la Giunta Esecutiva di Confservizi Lombardia con atti del 25.02.2025 e del 02.07.2025 ha deliberato di espletare la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") per l'affidamento in appalto della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili in farmacia e attività connesse, per il biennio 2026-2027 con facoltà di esercizio dell'opzione di proroga contrattuale di 12 mesi in favore delle farmacie associate a Confservizi Lombardia, suddivisa, ai sensi dell'art. 58 del Codice, nei seguenti lotti funzionali:
 - a. Lotto 1: Lombardia Sud-Ovest e Piemonte
 - b. Lotto 2: Lombardia Centro-Nord
 - c. Lotto 3: Lombardia Sud-Est

- b) la procedura di cui al punto che precede è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, per ciascun lotto oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 59 del Codice;
- c) la procedura di cui in oggetto è aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 108, comma 3 del Codice;
- d) entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta per il lotto 2, n. 1 offerta;
- e) nella seduta telematica della Commissione di Gara del 14.10.2025 è stata formulata proposta di aggiudicazione relativamente al lotto 2 nei confronti dell'operatore economico RTI Comifar Distribuzione S.p.A., Q Farma SpA e FarmAlvarion S.r.l.;
- f) con determina di aggiudicazione definitiva n. 760 del 13.11.2025 Confservizi Lombardia ha aggiudicato il contratto di accordo quadro relativamente al lotto 2 all'operatore economico RTI Comifar Distribuzione S.p.A., Q Farma SpA e FarmAlvarion S.r.l, per un importo massimo raggiungibile dell'accordo quadro pari ad € 81.624.827,18, oltre IVA, con quote di fornitura rispettivamente pari a 51% (cinquantuno %), 47% (quarantasette %) e 2% (due %);
- g) decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si è proceduto all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 99 c. III bis d.lgs. 36/2023, stante il parziale malfunzionamento del Fascicolo Virtuale e dei sistemi di interoperabilità;
- h) si è proceduto alla verifica dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario che ha dato esito positivo;
- i) è pertanto intenzione delle parti disciplinare mediante la sottoscrizione della presente scrittura privata gli obblighi relativi all'esecuzione della fornitura oggetto dell'accordo quadro, come meglio determinati nel Capitolato Speciale di Appalto,

tutto ciò premesso, le Parti, così come in epigrafe rappresentate, concordano e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutti i documenti richiamati all'interno del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e ivi compresi i chiarimenti pubblicati in fase di espletamento della gara, ne formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Oggetto

Il contratto ha per oggetto la fornitura di specialità medicinali (farmaco etico e generico) e di tutti gli altri prodotti (SOP-OTC, prodotti galenici ex preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari, ecc.) erogabili nel normale ciclo distributivo.

Le classi merceologiche oggetto di fornitura sono le seguenti:

- farmaci etici (classe A, C)
- farmaci equivalenti (generici)
- SOP-OTC (nei volumi del parafarmaco)
- parafarmaci ed altri prodotti (diversi questi ultimi dalla classe 3)

La fornitura è effettuata a favore delle gestioni delle aziende o società attive nella assistenza farmaceutica riferita al canale al dettaglio, (nel seguito, anche, l'“associato” o gli “associati”, o “la farmacia associata”, o “le farmacie associate” o “la farmacia” o “le farmacie”), che hanno aderito alla procedura comunitaria di cui trattasi in premessa, di cui al lotto 2 della predetta procedura. Il dettaglio delle aziende aderenti al lotto 2 è indicato nell'Allegato 1 al capitolato speciale di appalto.

Durante il periodo di durata dell'accordo quadro di cui al successivo art. 3 (comprensivo anche dell'eventuale opzione di proroga) potranno inoltre aderire all'accordo quadro per il lotto 2, nei limiti di cui al successivo art. 4, i seguenti soggetti:

- gli enti già associati a Confservizi Lombardia non ricompresi nell'elenco di cui al citato Allegato 1 per il lotto 2 e reperibili al seguente link: https://www.confservizilombardia.it/azienda_associata/;
- i nuovi enti che dovessero associarsi a Confservizi Lombardia durante il periodo di validità dell'accordo quadro (comprensivo anche dell'eventuale opzione di proroga).

Articolo 3 – Durata

Il presente contratto ha una durata pari a mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 01.01.2026, con facoltà di esercitare l'opzione di proroga contrattuale di ulteriori mesi 12 (dodici) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'accordo quadro, per ciascun lotto per cui si intende esercitare l'opzione di proroga.

A norma dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'avvio delle prestazioni potrà avvenire d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

Il presente contratto si intende comunque concluso in caso di esaurimento del relativo valore di cui al successivo art. 4 prima del termine di cui al comma che precede. La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, e comunque per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi. In tal caso gli operatori economici aggiudicatari saranno tenuti all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 4 – Quantitativo della fornitura e importo contrattuale

L'importo contrattuale massimo dell'accordo quadro è pari ad € 81.624.827,18 (Euro

ottantunomilioneisicentoventiquattromilaottocentoventisette/18), IVA esclusa, per tutta la durata del contratto.

L'importo di cui al precedente comma rappresenta il tetto massimo entro il quale le associate rientranti nel territorio di competenza del lotto 2 e indicate nell'elenco di cui all'Allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto possono aderire durante la durata dell'accordo quadro. Pertanto, la stazione appaltante e le associate non sono obbligate a garantire l'esecuzione di prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni richieste avverrà attraverso l'applicazione dei contratti esecutivi che saranno attivati in fase di esecuzione da parte di ciascuna singola associata, secondo quanto previsto nell'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto. All'appaltatore non è pertanto riconosciuto un quantitativo minimo garantito di prestazioni e lo stesso, laddove le singole associate non richiedano in tutto o in parte lo svolgimento di prestazioni fino all'esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro, non potrà avere nulla a che pretendere nei confronti della stazione appaltante e/o delle singole associate.

Nel caso in cui la stazione appaltante intendesse esercitare l'opzione di proroga contrattuale di cui al precedente art. 3, comma 2, il valore massimo dell'accordo quadro per il periodo di esercizio dell'opzione di proroga risulta pari ad € 41.496.603,79 (Euro quarantunomilionequattrocentonovantaseimilaseicentotre/79) oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, durante il periodo di validità dell'accordo quadro di cui al precedente art. 3, comma 1, o durante l'opzione di proroga di cui al medesimo art. 3, comma 1, in caso di esaurimento da parte della singola associata dell'importo di adesione di cui all'Allegato 1 del Capitolato Speciale di Appalto, la stessa potrà procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto esecutivo con l'Appaltatore nei limiti del 20% del valore dell'importo di adesione riportato nel predetto Allegato 1. Il valore massimo dei nuovi contratti esecutivi nell'ipotesi di cui al presente comma per il periodo di durata dell'accordo quadro di cui al precedente art. 3, comma 1 e per il periodo dell'opzione di proroga è così determinato, IVA esclusa:

- Incremento biennio: € 16.324.965,44, oltre IVA
(Euro sedicimilioneitrecentoventiquattromilanovecentosessantacinque/44)
- Incremento proroga: € 8.299.320,76, oltre IVA
(Euro ottomilioniduecentonovantanovemilatrecentoventi/76)

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, durante il periodo di validità dell'accordo quadro, comprensivo anche dell'eventuale opzione di proroga di cui all'art. 3, comma 1, potranno aderire all'accordo quadro, nell'ambito territoriale di cui al lotto 2, anche i soggetti indicati nel precedente comma 4 dell'art. 2. L'adesione da parte dei predetti soggetti potrà avvenire durante il periodo di durata dell'accordo quadro di cui al precedente art. 3, comma 1 e per l'opzione di proroga di cui al medesimo art. 3, comma 1, nei limiti dei seguenti importi, IVA esclusa:

- Nuove adesioni biennio: € 8.162.482,72, oltre IVA

(Euro ottomilionicentosessantaduemilaquattrocentoottantadue/72)

- Nuove adesioni proroga: € 4.149.660,38, oltre IVA

(Euro quattromilionicentoquarantanovemilaseicentosessanta/38)

Articolo 5 – Gestione dei contratti esecutivi

A seguito della sottoscrizione tra la stazione appaltante e l'Appaltatore del presente contratto di accordo quadro, le singole associate di cui all'Allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto relativo al lotto 2 o i soggetti indicati al comma 3 del precedente art. 2 potranno procedere alla stipula dei contratti esecutivi con l'Appaltatore.

I singoli contratti esecutivi potranno essere stipulati per tutto il periodo di durata dell'accordo quadro di cui al precedente art. 3, comma 1, nonché, laddove la stazione appaltante ne eserciti l'opzione, per tutto il periodo dell'opzione di proroga di cui al medesimo art. 3, comma 1.

Il singolo contratto esecutivo avrà comunque una durata pari a quella dell'accordo quadro, indipendentemente dalla data in cui il contratto esecutivo sia stato sottoscritto (ad esempio, se il contratto esecutivo viene sottoscritto il 01.01.2027, lo stesso avrà una durata pari a 12 mesi e si considererà concluso al 31.12.2027).

In caso di proroga del contratto di accordo quadro da parte della stazione appaltante ai sensi del precedente art. 3, comma 1, la durata dei singoli contratti esecutivi in essere al momento della proroga si intende automaticamente prorogata per il medesimo periodo.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice i contratti esecutivi saranno stipulati mediante scrittura privata, in formato elettronico.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare a Confservizi Lombardia l'avvenuta stipula dei contratti esecutivi ai sensi del presente articolo entro e non oltre 15 giorni dalla stessa.

L'Appaltatore dovrà altresì comunicare a Confservizi Lombardia, a cadenza quadrimestrale, l'importo complessivo delle forniture effettuate alle farmacie relativamente al lotto 2.

Articolo 6 – Condizioni generali della fornitura

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relative al corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dagli atti di gara.

L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, nell'offerta economica presentata in sede di gara e all'interno del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione a Confservizi Lombardia di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

Articolo 7 – Modalità di esecuzione della fornitura e delle penali

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto e delle penali si rimanda integralmente a quanto disciplinato dagli articoli da 7 a 11 e 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 8 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del Codice e dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante fideiussione assicurativa n. 2229344, emessa da Revo S.p.a, per un importo complessivo di € 1.142.747,58 (unmilionecentoquarantaduemilasettecentoquarantasette/58), con validità pari alla durata del presente contratto.

La cauzione definitiva di cui la stazione appaltante può avvalersi è prestata a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura di cui al primo comma se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di corretta esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Articolo 9 – Subappalto

Non essendo stato indicato all'atto di presentazione dell'offerta, l'Appaltatore non potrà ricorrere ad alcuna forma di subappalto di cui all'art 119 del Codice nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 10 – Obblighi relativi al personale e alla sicurezza

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti da tutte le disposizioni relative al personale e alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dalle normative vigenti in materia.

Articolo 11 – Prezzi, pagamenti e adeguamento dei prezzi

Il prezzo delle forniture è così determinato:

- per i farmaci di classe 1 (etico): sulla base del listino informatico CODIFA dedotto il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di offerta pari al 32,93% (trentadue/93 %);
- per il farmaco di classe 2 (generico): sulla base del listino informatico CODIFA dedotto lo sconto fisso e invariabile pari al 38,35% (trentotto/35 %);
- per i farmaci di classe 3 (SOP-OTC) sulla base del listino informatico FARMADATI ITALIA dedotto lo sconto fisso e invariabile pari al 36,00 % (trentasei/00%);
- per il parafarmaco di classe 4 sulla base del listino informatico FARMADATI ITALIA dedotto il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di offerta pari al 36,17% (trentasei/17 %).

Il pagamento del corrispettivo dei prodotti acquistati e attività connesse avverrà, da parte delle singole farmacie, mediante bonifico bancario, con la seguente modalità: 100% (cento per cento) del totale a 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi, fine mese, dalla data del ricevimento dell'ultima fattura emessa nel mese, valuta fissa per il beneficiario, a seguito dei documenti emessi e ricevuti con le modalità di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto, previa verifica di conformità della fornitura.

Allo scopo ed in considerazione delle prescrizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dovrà comunicare ad ogni singola farmacia i dati identificativi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i bonifici relativi alle fatture emesse ed accettate, l'intestazione del predetto conto corrente nonché il nominativo ed il codice fiscale della persona fisica autorizzata per conto della ditta aggiudicataria ad operare su detto conto corrente. Dovrà inoltre essere comunicata ogni eventuale variazione esclusivamente via PEC.

Le prescrizioni di cui ai commi che precedono, ed in generale tutti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge in vigore, obbligano tutti i soggetti costituenti il RTI. L'inosservanza di quanto sopra prescritto costituisce motivo sufficiente per la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta aggiudicataria.

L'adeguamento dei corrispettivi contrattuali è disciplinato dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 12 – Risoluzione contrattuale

La risoluzione del contratto è disciplinata secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare all'esterno fatti o notizie di cui siano venute a conoscenza relativamente alla fornitura del servizio oggetto del presente contratto e di attenersi in

relazione al trattamento di dati personali alla disciplina prevista dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 14 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 15 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi Allegati, ai chiarimenti ed alle leggi vigenti in materia.

Articolo 16 – Codice Etico

Confservizi CISPEL Lombardia dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice Etico di Comifar Distribuzione SpA, Q Farma SpA e Farmalvarion srl, allegati al presente e disponibili anche online sui rispettivi siti internet agli indirizzi www.phoenixpharmaitalia.it e www.q-farma.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rozzano, li 22/12/2025

Confservizi CISPEL Lombardia
Giuseppe Viola

Comifar Distribuzione S.p.A
Group Customers & Channels Director
Dott. Lorenzo Clerici

Il Procuratore
Dott.ssa Valeria Corrao

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile l'Impresa dichiara di accettare espressamente le previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13 e 15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rozzano, li 22/12/2025

Comifar Distribuzione S.p.A
Group Customers & Channels Director
Dott. Lorenzo Clerici

Il Procuratore
Dott.ssa Valeria Corrao